

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4714 del 30/08/2024 |
| Oggetto | MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1127 DEL 07/03/2023, EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL". ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CONCILIAZIONE N. 51. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-4840 del 27/08/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno trenta AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 1127 DEL 07/03/2023, EX ART. 3 DPR 59/2013 - DITTA "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL".
ATTIVITÀ DI "COMMERCIO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA CONCILIAZIONE N. 51.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6- 2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale det-amb n. 1127 del 07/03/2023 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL" (P.IVA. 04495361000), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 151029 del 10/11/2023, acquisito al prot. ARPAE n. 191348 in pari data, per l'attività di "distribuzione carburanti e autolavaggio", svolta presso l'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Conciliazione n. 51, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Considerato che:

- con nota prot. n. 46624 del 14/03/2024, acquisita al prot. ARPAE n. 90061 del 16/05/2024, il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza, presentata dalla Ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (P.Iva 04495361000), finalizzata al rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla d.d. det-amb n. 1127 del 07/03/2023, ex art. 4 del DPR 13 marzo 2013 n. 59, per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Conciliazione n. 51;

- con nota prot. n. 100685 del 31/05/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Conciliazione n. 51;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 6 del 12/07/2024 Sinadoc 319290/2024) risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale di cui al presente procedimento è stata presentata a seguito della dismissione dell'attività di autolavaggio con lo smantellamento delle relative attrezzature;
- lo scarico S1 sarà, quindi, costituito esclusivamente da acque di prima pioggia e da acque reflue domestiche; il recapito dello scarico resta invariato in pubblica fognatura;
- pertanto, a seguito di tale modifica, dall'insediamento origina uno scarico (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento dell'area adibita alla vendita carburante) trattate mediante un impianto costituito da pozzetto scolmatore, vasca di accumulo e disoleatore;
 - acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici del locale gestore) trattate mediante Fossa Imhoff ed una vasca condensagrassi;
- il pozzetto di prelievo fiscale, individuato come "pozzetto prelievo campioni" nella "Planimetria generale impianto fognario – Disegno F/1 del 29/02/2024" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di prima pioggia;

Riscontrato che, per quanto concerne la matrice impatto acustico, è stata trasmessa a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui, ai sensi dell'art. 7 della DGR 673/2004, si attesta che l'attività non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;

Atteso che:

- con nota prot. n. 100727 del 31/05/2024 è stato richiesto al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, nonché il parere relativamente all'impatto acustico, con riferimento all'art. 8 comma 4 della L. 447/95;
- con nota prot. n. RT003771-2024-P, assunta al prot. ARPAE n. 90061 del 16/05/2024, Ireti Spa ha espresso parere favorevole per lo scarico S1, costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 109810 del 10/07/2024, assunta al prot. Arpae n. 126589 del 10/07/2024, il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1883 del 08/07/2024, con la quale:
 - è stato autorizzato lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
 - è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la matrice "impatto acustico", nella quale si dichiara che l'attività non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;

Dato atto che in data 14/03/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0103490_20240314, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 1127 del 07/03/2023 (rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 151029 del 10/11/2023), in favore della ditta "SERVIZI & GESTIONI ITALIA SRL", con sede legale a Roma (RM), Viale dell'Oceano Indiano n. 13, (P.Iva 04495361000) per l'attività di "commercio carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto sito in Comune di Piacenza, Via Conciliazione n. 51, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1), costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire per lo scarico (S1) costituito dall'unione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche, recapitante in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), i limiti di cui alla Tab. 3, all. n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna scarichi in pubblica fognatura, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. ed Idrocarburi totali;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di accettabilità di cui alla lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) l'impianto di trattamento (separatore solidi e oli minerali) deve essere sempre mantenuto in funzione;
- e) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. di fare salvo:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

4. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al

richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.